

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

Modifica del 17 giugno 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2004¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1998² sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 5

⁵ Gli investimenti finanziati entro il limite di spesa servono in primo luogo a mantenere in buono stato l'infrastruttura e ad adeguarla alle esigenze del traffico e all'evoluzione della tecnica. Ulteriori investimenti possono essere assicurati mediante finanziamenti speciali della Confederazione e dei Cantoni o disciplinati espressamente nella convenzione sulle prestazioni.

Art. 20 cpv. 4

⁴ La convenzione sulle prestazioni disciplina il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione. Stabilisce pure se e in che misura i mutui della Confederazione rimborsabili condizionatamente possono essere rimborsati con mezzi destinati all'ammortamento non reinvestiti.

¹ FF 2004 4695

² RS 742.31

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

La presidente: Thérèse Meyer

Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 28 giugno 2005³

Termine di referendum: 6 ottobre 2005

³ FF 2005 3805